COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

Settore terzo - Area tecnica

U. O.: ***ING. CAPO***

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
Registro interno di settore		*Registro generale*	
N. 119	**Data: 18-03-2021**	**N.** 456	**Data:** 22-03-2021

Oggetto:	**CONCESSIONE IN USO DEL LASTRICO IN CEMENTO SITO NEI CAMPI DI VIA SOLFERINO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CAMPO DI PADEL - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE CONOSCITIVA, ALL'ASSOCIAZIONE S.D. "TENNIS CLUB CANICATTINI" E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91)
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2021

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
(dato non implementato se il visto non è dovuto)

lì 19-03-2021

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA

LOTTO CIG: 866470331D

*Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.

Il Capo del Settore terzo - Area tecnica

Premesso che:

- ✓ Il Comune di Canicattini Bagni riconosce nella pratica sportiva un'attività essenziale ed autonoma per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale e civile della collettività (artt. 12 e seguenti del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ecc... approvato con deliberazione di C.C. n. 4\92 e ss.mm.ii;
- ✓ Ai sensi dell'art.11 dello Statuto Comunale vigente "il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi";
- ✓ Il Comune per dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 valorizza tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- ✓ Il Comune, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art.118 della Costituzione, promuove una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale da alcuni anni ha avviato un percorso di rigenerazione urbana degli impianti sportivi di Via Solferino con i seguenti interventi:

- ➢ Patto per il Sud - Lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento del campo di calcio;
- ➢ PON Legalità - Lavori di manutenzione straordinaria della Palestra comunale e delle aree esterne di Via Solferino;
- ➢ Concessione in uso e tinteggiatura di numero due campi da tennis nelle aree di ammassamento della Protezione Civile all'Associazione Tennis Club Canicattini Bagni;

VISTA la richiesta prot. n. 1664 del 01.02.2021, assegnata al VI Settore dell'Ente, poi trasmessa all'U.T.C. con nota interna del 08.02.2021 prot. n. 46/VI, con la quale il Sig. Lentini Santo in qualità di Presidente della Associazione S.D. "Tennis Club Canicattini" con sede a Canicattini Bagni alla Via Solferino s.n., chiede la concessione in uso del lastrico in cemento sito all'interno degli impianti sportivi di Via Solferino per la realizzazione di un campo da PADEL adiacente ai campi da tennis dati in gestione alla stessa associazione sportiva dilettantistica;

VISTA la nota/pec del 19/02/2021, prot. gen. n. 2650, con la quale il Responsabile del III Settore-Tecnico comunica all'Associazione S.D. "Tennis Club Canicattini", l'avvio del procedimento amministrativo e la richiesta d'integrazione della documentazione di seguito elencata:

1. Planimetria dei luoghi con l'indicazione esatta dell'area oggetto d'intervento;
2. Piano economico finanziario;
3. Schema di convenzione tra le parti;
4. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
6. Dichiarazione sostitutiva antimafia;
7. Copia del documento d'identità e del codice fiscale del presidente;
8. Codice fiscale dell'Associazione e/o partita IVA.

VISTA la nota del 22/02/2021, prot. gen. n. 2708, con la quale il Presidente dell'Associazione "Tennis Club Canicattini", trasmette la documentazione di seguito elencata:

1. Planimetria dei luoghi con stato di fatto e di progetto e il progetto di fattibilità (elaborati a firma dell'Arch. Fabrizio Amenta di Canicattini Bagni);
2. Relazione al piano economico-finanziario;
3. Piano economico finanziario;
4. Schema di convenzione;
5. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
6. Attestato di affiliazione alla FIT;
7. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
8. Dichiarazione sostitutiva antimafia;
9. Copia del documento d'identità e del codice fiscale del presidente;
10. Codice fiscale dell'Associazione e/o partita IVA;

VISTA la nota /pec del 22/02/2021 e del 02/03/2021 del Responsabile del III Settore con la quale chiede al Capo del VI Settore dell'Ente un proprio parere sullo schema di convenzione all'uopo trasmesso dal Sig. Lentini Santo in qualità di Presidente della Associazione "Tennis Club Canicattini", relativa alla concessione di cui in oggetto;

VISTA la nota/pec del 02/03/2021 con la quale il Responsabile del VI Settore trasmette la convenzione rivista in alcuni punti che vengono modificati dallo scrivente ad eccezione del punto relative alle utenze che vengono confermate;

RILEVATO che l'Associazione S.D. "Tennis Club Canicattini", possiede i necessari requisiti di affidabilità e garanzia per la gestione degli spazi citati ed è iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni come da Determ. Dirigenziale n. 30 del 02\03\2021 - Reg. Gen. 376 del 02\03\2021 VI Settore;

VISTA la relazione di accompagnamento e il piano economico – finanziario relativo all'intervento richiesto dall'Associazione "TC Canicattini";

VISTA la dichiarazione del 03/03/2021 del Presidente p.t. dell'Associazione con la quale conferma che per l'investimento economico per la realizzazione di un campo di Padel in Via Solferino (impianti sportivi) non si farà ricorso all'intermediazione d'istituti di credito e che si provvederà con fondi propri;

VISTA la dichiarazione resa dal Presidente dell'Associazione in merito all'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e le verifiche eseguite da quest'Ufficio Tecnico (in atti d'ufficio);

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che contestualmente si intende approvare (allegato "A");

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 23 del 09/03/2021, dichiarata urgente e immediatamente eseguibile, avente a oggetto: ***RICHIESTA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL LASTRICO IN CEMENTO SITO NEI CAMPI DI VIA SOLFERINO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CAMPO DI PADEL – CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE***;

VISTA la nota/pec del 09/03/2021 con la quale il Responsabile del III Settore-Tecnico trasmette all'Associazione "Tennis Club Canicattini" la deliberazione di G.C. n. 23/2021 e lo schema di convenzione, altresì chiedendo un verbale d'approvazione dell'intervento di cui in oggetto;

VISTA la nota/pec del 10/03/2021 con la quale l'Associazione "Tennis Club Canicattini" trasmette al Comune copia del verbale n. 03 del 09/03/2021 con il quale l'Assemblea approva l'intervento di cui in oggetto;

DATO ATTO che il Comune concedente:

1. È esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti che potranno avvenire durante il tempo della concessione pari a anni 7 (sette), pari a giorni 2.555, e che detta responsabilità ricade al concessionario;
2. In ogni caso è sollevato da tutti i danni che potessero comunque ed a chiunque derivare in pendenza o connessione della concessione d'uso rilasciata dal Comune;
3. Non sostiene nessuna spesa economica sull'intervento di cui in oggetto che rimane a totale carico dell'Associazione concessionaria;
4. Diverrà proprietario del campo di Padel dopo il termine della concessione senza differenza economica da versare al concessionario;
5. Controbilancia la concessione per la realizzazione, uso e gestione dell'area suddetta con due progetti annuali e rimborsi meglio descritti nella convenzione e nel piano economico – finanziario che il concessionario dovrà promuovere insieme al concedente;

ALTRESI' AI FINI URBANISTICI:

Dato atto che gli interventi ricadono in zona territoriale omogenea per "***impianti sportivi***" del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Canicattini Bagni;
Dato atto che le aree di cui in oggetto sono state oggetto di sistemazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile – ex Servizio Prov.le di Siracusa, da destinare in caso d'emergenza ad accogliere container e tendopoli o relativi prefabbricati, il tutto oggetto di formale consegna con verbale del 30/01/2017 (in atti d'ufficio);
Dato atto come tutte le aree di protezione civile, nelle more di nefasti eventi, può essere utilizzate per attività sportive, ludico-ricreative, mercati e fiere, come, di fatto, in uso per attività sportive;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 50/2016:
Art. 166. (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

RICHIAMATA la Delibera n.1300 del 14/12/2016 dell'ANAC relativa al proprio parere per l'affidamento della gestione di impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n.50/2016 e in merito agli artt. 164 e 140;

DATO ATTO che la Deliberazione predetta definisce il concetto di servizi di rilevanza economica più in particolare: *ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la*

loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n.2538);

DATO ATTO che il presente appalto rientra tra le categorie di rilevanza economica quindi la concessione e gestione di impianti sportivi può qualificarsi in termini di "concessione di servizi", secondo le indicazioni fornite dall'art. 3 del Codice, pertanto la stessa potrà essere aggiudicata nel rispetto delle parti I e II del Codice stesso (per quanto applicabili) come da delibera ANAC n. 1300/2016;

VISTO l'art. 164 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016 che così recitano:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

DATO ATTO che il presente appalto ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs n. 50/2016 è definibile come contratto misto di concessioni poiché comprende lavori e servizi con preferenza degli ultimi come da quadro di raffronto sottostante che ne determina la soglia di affidamento:

Piano Economico (macro voci)	Imponibile	IVA (10%) e (22%)	Importo
Lavori	€ 27.272,72 (42,65%)	€ 2.727,28	€ 30.000,00
Servizi	€ 36.680,32 (57,35%)	€ 8.069,68	€ 44.750,00
Sommano	€ 63.953,04 (100%)	€ 10.796,96	€ 74.750,00

DATO ATTO che l'investimento economico-finanziario è a totale carico del concessionario sia per i lavori che per la realizzazione dei servizi di gestione senza nessun onere di contributo per l'ente comunale che concede l'uso della piattaforma temporaneamente non utilizzata della Protezione Civile pertanto non appare sostenibile l'applicazione dell'art.183 del D. Lgs n.50/2016 (Parte IV Partenariato pubblico-privato) la cui procedura non è menzionata nel parere ANAC n. 1300/2016;

DATO ATTO che l'importo del conto economico ammonta a € 74.750,00 che detratta l'IVA come sopra indicata, residua l'importo da appaltare in **€ 63.953,04** pertanto sotto la soglia di € 75.000,00 di cui al combinato

disposto dagli art. 36 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art.1 comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120;

DATO ATTO che per il presente caso è possibile l'applicazione dell'affidamento diretto poiché previsto dall'art. 164, c.2, D. Lgs n. 50/2016 che richiama dove compatibili la parte I e II del Codice;

DATO ATTO che prima dell'affidamento diretto è stata pubblicata una manifestazione d'interesse conoscitiva per verificare la presenza di altre proposte similari e che detto avviso del 10/03/2021 è stato pubblicato:

- All'albo pretorio on-line dal 11 al 18 marzo 2021, n. 543;
- Sul sito web dell'ente dal 11 marzo 2021 e seguenti;
- Sul sito Amministrazione Trasparente dal 11 al 18 marzo 2021;

DATO ATTO che alla data del 18 marzo 2021, ore 13:00, nessuna proposta è pervenuta all'Ente;

VISTO l'art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002, relativa alla gestione degli impianti sportivi;

VISTO l'art. 1803 del codice Civile in merito alla gratuità del comodato;

VISTO l'art. 107 e 109, c.2, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 07 del 10/07/2020 - RG. n.355 con la quale è stato nominato il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri Responsabile del III Settore-Tecnico;

DETERMINA

1. **LE MOTIVAZIONI** di cui in premessa, che qui si intendono riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione di G.C. n.23 del 09/03/2021, dichiarata urgente e immediatamente eseguibile, avente a oggetto: ***RICHIESTA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL LASTRICO IN CEMENTO SITO NEI CAMPI DI VIA SOLFERINO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CAMPO DI PADEL – CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE***;
3. **DI DARE ATTO** che è stato pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse a firma del Responsabile del III Settore-Tecnico, per il periodo dal **11 al 18 marzo 2021, ore 13:00,** per verificare la presentazione di altre proposte inerenti l'oggetto, indagine conoscitiva andata deserta;
4. **DI CONTRARRE** la stipula di un contratto di concessione in forma diretta ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, c.2 e 169 del D. Lgs n. 50/2016 e art. 36, c.2, lett.a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e art.1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, il cui valore è stimato in **€ 63.953,04** + IVA;
5. **DI AFFIDARE** in forma diretta all'Associazione S.D. "TENNIS CLUB CANICATTINI" con sede a Canicattini Bagni in Via Solferino s.n. (Impianti sportivi) – P.IVA/CF: 02038210890, affiliata FIT Cod. Federale 19280121, la concessione in uso dell'area d'ammassamento della Protezione Civile posta all'interno degli impianti sportivi di Via Solferino, per la realizzazione, l'uso e gestione di un Campo di

PADEL e per un periodo di anni 7 (sette) dalla sottoscrizione della convenzione e il cui valore complessivo è stimato in **€ 63.953,04** + IVA;

6. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato al presente atto che fa parte integrante e sostanziale e la documentazione allegata alla stessa, dando atto che in caso di particolari eventi calamitosi l'area suddetta dovrà essere messa a disposizione della Protezione Civile (art. 6 convenzione);
7. **DI DARE ATTO** che gli introiti/tariffe riportati nel Piano economico-finanziario coprono i costi dei lavori e dei servizi, dando atto che la tariffa applicata di € 4,00 per 1+1/2 di gioco è ridotta al 50% rispetto al prezzo di mercato di € 8,00/10,00;
8. **DI DARE ATTO** che per la presente procedura non si è fatto ricorso al MEPA ma con modalità tradizionali e di corrispondenza cartacea, ad eccezione dell'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato on-line e sui siti web dell'ente;
9. **DI DARE ATTO** che il presente affidamento non impegna economicamente il Comune di Canicattini Bagni;
10. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Associazione TC Canicattini Bagni per il successivi adempimenti;
11. **DI DARE ATTO** che il **CIG** è il: **866470331D -**

Il presente atto:

- sarà pubblicato all'Albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del servizio finanziario, per il visto di cui all'art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/91.

Annotazioni:

- Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte dei firmatari, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni.
- La data di emanazione dell'atto, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale.

L'Istruttore Responsabile
*Geometra Capo Carpinteri Giuseppe**

Il Capo del Settore terzo - Area tecnica
*Geometra Capo Carpinteri Giuseppe**

*Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12-2-1993, n. 39, la firma autografa sugli atti predisposti dalla P.A. mediante sistemi informativi è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile.

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Rep. n. _____ **del** _____ (Scritture private)

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE, L'USO E LA GESTIONE DI UN CAMPO DI PADEL NELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA SOLFERINO.

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. del in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, veniva disposta la concessione della realizzazione, l'uso e la gestione di un Campo di PADEL;

TRA

1) Il Comune di Canicattini Bagni, c.f.: 00094260890, rappresentato dal _____ Responsabile del _____ Settore, in virtù dei poteri conferitigli dal D. Leg.vo 18.08.2000 n.267, dall'art.55 del vigente Statuto comunale e della Determinazione Sindacale di nomina n. 07 del 10/07/2020, RG. n. 355, nel prosieguo denominato concedente;

E

2) L'Associazione "TENNIS CLUB CANICATTINI", P.Iva e C.f.: 02038210890, con sede a Canicattini Bagni in Via Solferino, s.n. (impianti sportivi), rappresentata dal Sig. Lentini Santo, nato a Canicattini Bagni il 01/04/21968 e ivi residente in Via Solferino al civ.56, c.f: LNTSNT68D01B603L, nella qualità di Presidente, nel prosieguo denominata concessionario;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto della convenzione

Il Comune di Canicattini Bagni, concede all'Associazione "Tennis Club Canicattini" (TC), la costruzione di un campo di PADEL, l'uso e la gestione dello stesso campo da realizzare a Canicattini Bagni all'interno dell'area degli impianti sportivi comunali di Via Solferino e attualmente composto da: uno spazio con piano in conglomerato di cemento e rete elettrosaldata delle dimensioni di 20 x 10 mt. e dello spessore di cm. 10/12 con ampliamento della stessa piattaforma di un metro fino al raggiungimento delle dimensioni max di mt. 21,00 x 11,00 per ivi realizzare un campo di PADEL, il tutto contraddistinto in Catasto Terreni al fg. __ p.lla _____. La planimetria allega fa parte integrante e sostanziale della presente.

Articolo 2
Obiettivi e scopo

1. Le finalità che l'Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni intende perseguire tramite la presente convenzione, sono:

a) Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite in generale dal complesso sportivo garantendo l'accesso più ampio ai cittadini interessati a svolgere attività motorio - sportive compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
b) Dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 11 del vigente Statuto comunale, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
c) Realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art.118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
d) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni che operano presso gli impianti sportivi comunali;
e) Ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione;
f) Tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di lavori, manutenzione, adeguamento, migliorie dell'impianto sportivo dato in concessione.

Si conviene, altresì, che lo scopo della presente convenzione consiste nella realizzazione, l'uso e nella gestione dell'impianto denominato **Campo di PADEL** per le finalità sportive e sociali che la società Tennis Club Canicattini, già presente negli impianti di Via Solferino, persegue come da atto costitutivo e statuto. Il concessionario si sostituisce a ogni effetto di legge al concedente per la realizzazione del predetto campo di Padel che costituisce opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 44 della Legge n.865/1971. Il concessionario è esonerato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
La gestione dell'impianto di Padel, di cui al presente atto, non potrà essere effettuata per altro scopo salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni.
Il concessionario affidatario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza e l'attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l'utenza.

Articolo 3
Canone annuale

Non è previsto uno specifico canone annuale poiché l'investimento economico per la realizzazione del campo di Padel è a carico del concessionario. Al termine della concessione non è prevista nessuna spesa per il concedente per il riscatto definitivo.
Tuttavia costituisce ulteriore contrappeso in favore del concedente la non partecipazione economica dell'Ente locale.
Il concessionario dovrà realizzare annualmente un progetto sociale e un progetto didattico/scolastico con oneri a carico dello stesso (art. 21 della concessione).
Ed ancora il concessionario dovrà provvedere al rimborso forfettario dell'energia elettrica del campo di Padel (art. 20 della concessione).
Non è prevista redditività per il concessionario derivante dalla concessione.

Articolo 4
Proprietà dell'impianto

Il concessionario dichiara e riconosce senza riserve di sorta che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, trascorsi **7 anni (2.555 giorni)** dalla sottoscrizione della presente, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Canicattini Bagni, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.
L'area esistente, spazio di ammassamento per la Protezione Civile, viene consegnata nello stato di fatto in cui si trova al momento della stipula della concessione.
La ricognizione per la verifica dell'esatta ed attuale consistenza dell'area, del suo stato e delle attrezzature vengono fatti risultare da apposito verbale, da redigere tra le parti, al momento in cui il concessionario assume materialmente il possesso dell'impianto.

Articolo 5
Requisiti del concessionario

1. Il concessionario è in possesso dei seguenti requisiti:

a) E' una Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto dall'art.90 della legge n.289/2002 o ente di promozione sportiva operante nel territorio comunale;
b) E' una Associazione riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis (FIT) - codice federale 19280121 – anno 2021;
c) E' iscritta all'albo delle Associazioni riconosciute dal Comune di Canicattini Bagni con domanda presentata il 02/02/2021 e successivo provvedimento Dirigenziale n. 30 del 02\03\2021 Reg. Gen. 376 del 02\03\2021 VI Settore;
d) Svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro nonché di assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
e) Possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell'impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie al rigoroso rispetto della normativa prevista dal presente rapporto convenzionale.

Articolo 6
Durata

La presente convenzione avrà la durata di **anni 7** (2.555 giorni) a decorrere dal ____/___/2021.
La convenzione di cui al presente atto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità (es. di Protezione Civile), con semplice preavviso scritto di 3 giorni.
Il concessionario ha la possibilità di recedere dall'uso e gestione convenzionata dell'impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata R.R. oppure con posta elettronica certificata pec, 6 (sei) mesi prima della scadenza fissata.
La convenzione di cui al presente atto alla scadenza non è rinnovabile tacitamente.
Tuttavia il concessionario si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell'impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con

l'Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la continuità della fruizione dell'impianto stesso sino alla stipulazione di nuova convenzione.
Nel caso in cui il concessionario presenti un qualificato progetto di sviluppo dell'impianto sportivo, da realizzarsi a propria totale cura e spese, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'eventuale proroga della convenzione al fine di permettere l'ammortamento delle spese sostenute.

Articolo 7
Funzione pubblica dell'impianto

Il concessionario, si assume la piena responsabilità giuridica per la costruzione e gestione dell'impianto (Campo di PADEL), liberando in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari enti di controllo e tutela (ASP, VV.FF., P.S., Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Federazioni Sportive, ecc.) convenendo, però, con il Comune di Canicattini Bagni che l'impianto deve mantenere una FUNZIONE PUBBLICA a tutti gli effetti e, pertanto, l'utilizzo dovrà essere rivolto oltre ai soci dell'Associazione, anche a utenze singole e associate, alle fasce svantaggiate socialmente o economicamente deboli di cui alle iniziative-progetti di cui all'art.22. Le tariffe d'uso dovranno essere sempre inferiori rispetto al mercato di riferimento per agevolare la pratica sportiva.

Articolo 8
Divieto di sub-concessione

Il concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.

Articolo 9
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:

a)Alla realizzazione a propria cura e spese del campo di PADEL conforme alla normativa vigente con misure non inferiori del campo da gioco di 20,00 x 10,00 mt, compreso di struttura di perimetro in acciaio e vetri da 12 mm, tappetino mono filamento, bracci per l'illuminazione notturna, il cui investimento economico è riportato nel piano economico finanziario che si allega alla presente;

b)Alla presentazione presso gli Uffici Tecnico del Comune della richiesta di permesso di costruire con allegato progetto di costruzione del manufatto sportivo con le procedure di cui al D.P.R. n. 381/2001 e L.R. n .16/2016 fino al collaudo nella sua completezza;

c)A prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l'Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione dell'impianto sportivo avuto in concessione e come riportato nel piano economico – finanziario allegato;

d)A provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni; altresì il concessionario dovrà provvedere al rispetto delle norme anticovid come da protocolli delle federazioni sportive e dello specifico settore;

e)A garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione dell'impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;

f)A provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto come previsto dalla presente convenzione;

g)Nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);

h)A garantire che tutte le attività che si svolgono all'interno dell'impianto siano improntate al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all'interno dell'impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione;

i)Ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;

j)Di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all'uso ed alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente atto;

k) A provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni da ogni incombenza o responsabilità;

l) Ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;

m) A garantire che siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;

n) In materia di rifiuti il concessionario dovrà eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e

favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all'interno dei locali delle strutture sportive date in concessione.

Articolo 10
Manutenzione straordinaria

1. Le spese per la manutenzione straordinaria per tutta la durata della convenzione sono poste a carico del concessionario. Per manutenzione straordinaria si intende, fra l'altro:

a) La ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;

b) Riparazioni complete e/o rifacimento del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;

c) Riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità, omologazione FIT o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;

d) Rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;

f) La sostituzione degli apparecchi di illuminazione qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).

g) La manutenzione straordinaria derivante dalla mancata effettuazione della manutenzione ordinaria è a carico del concessionario;

Si conviene altresì che interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere debitamente autorizzati dai competenti uffici tecnici comunali.

Articolo 11
Manutenzione ordinaria

1. Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario dove per manutenzione ordinaria s'intende:

a) Le opere che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture del campo di Padel e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza l'impianto;

b) Pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura dei telai, infissi esterni o di perimetro (senza alterazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie);

c) Rifacimento parziale di rivestimenti esterni, (senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie);

d) Riparazione o rifacimento di impianti tecnici in genere (elettrico, illuminazione, ecc.);

e) Riparazione o sostituzione di infissi e loro verniciatura;

f) Riparazione o sostituzione di pavimentazione del campo da gioco;

g) La gestione ordinaria degli impianti tecnologici eventualmente installati nel campo, compresa l'assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti e relative all'impianto elettrico e di illuminazione;

Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare funzionamento in sicurezza degli impianti sportivi e il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti.
Rientra tra la manutenzione ordinaria il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco.
Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.
Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare l'impianto sportivo in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune di Canicattini Bagni, al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo.
La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione concessionaria.

Articolo 12
Oneri relativi alla sicurezza

Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dell'impianto sportivo avuto in concessione compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.
Il concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi).

Articolo 13
Rendicontazione economico gestionale

Il concessionario conviene e assume l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale (Ufficio per lo sport e/o Ufficio Tecnico) una relazione gestionale contenente la descrizione dettagliata dell'attività sportiva e non sportiva svolta all'interno dell'impianto avuto in concessione, l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive. La relazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 14
Responsabilità

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile impianti, attrezzature e arredi del complesso sportivo ed esonera espressamente, e senza riserva alcuna, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il concessionario ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.

Il concessionario è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti.

Articolo 15
Garanzie

A garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del concessionario per effetto del presente atto, lo stesso dovrà fornire garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo di primaria importanza di € 5.000,00 (cinquemila).
In caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza, e/o di eventuali danni arrecati all'impianto sportivo comunale, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune avrà il diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute, fino alla concorrenza di ogni suo credito.

Articolo 16
Assicurazioni

Il concessionario, s'impegna a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione la seguente assicurazione:

1. Per responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività svolta, verso il personale addetto agli impianti sportivi, nonché verso i frequentatori dello stesso ed i terzi in genere con massimale a partire da euro 1.000.000.

Il concessionario potrà assicurazione per danni le strutture ed alle attrezzature derivanti dallo svolgimento dell'attività anche se realizzate a spese dello stesso.

Articolo 17
Entrate

Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio - sportive saranno acquisite dal concessionario che dovrà comunicare entro il 31 Dicembre di ogni anno le tariffe d'uso stabilite per l'uso dell'impianto da parte dei soci o di terzi per l'anno successivo. La mancata comunicazione delle tariffe all'Amministrazione Comunale comporta la sospensione dell'attività.

Articolo 18
Penali e risoluzione della convenzione

Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti.
Nel caso che l'impianto rimanga chiuso per cause imputabili al concessionario della gestione, nei suoi confronti il concedente, applicherà una penale da € 25,00 a € 50,00 giornaliere. In caso di inadempienza del concessionario, l'Amministrazione Comunale, lo richiamerà per iscritto all'osservanza dei suoi obblighi stabilendo un periodo di tempo congruo per l'adempimento. In caso di sua ulteriore inadempienza, la convenzione si

intende risolta di diritto, fermo restando la facoltà per l'Amm.ne Com.le di rivalersi per i danni che potesse aver subito.
Resta comunque convenuto che il concedente, potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la presente convenzione qualora il concessionario violasse uno degli obblighi posti dagli artt. 9 e 11 della presente convenzione o fosse inadempiente anche per un solo canone di concessione o insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto, tali da pregiudicare, anche parzialmente, la normale fruizione dello stesso da parte della collettività.
Il concedente procederà alla revoca della convenzione de jure e de facto a fronte del verificarsi, all'interno dell'impianto dato in concessione alla concessionaria, di comprovati fenomeni di bullismo e di doping.
In caso di scioglimento, cessazione, ridimensionamento organizzativo, modifiche statutarie sostanziali, mutamento della ragione sociale, diversa e sostanziale diversificazione delle sue finalità, al concessionario è fatto obbligo di rendere edotti i competenti organi istituzionali. Il concedente si riserva la facoltà e il diritto di revocare previa diffida con comunicazione scritta la convenzione di cui al presente atto.
Nel caso che il concedente, senza giustificato, articolato e specifico motivo, receda dalla presenza convenzione prima dei termini pattuiti e prima dell'ammortamento della spesa per la realizzazione del campo di Padel, dovrà risarcire al concessionario delle opportune somme dell'investimento oltre che le ulteriori spese di gestione. Il concessionario potrà sempre richiedere gli opportuni risarcimenti.

Articolo 19
Eventuali modifiche convenzione

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di eventuali modifiche del quadro generale delle leggi concernenti la gestione dell'impiantistica sportiva, di proprietà comunale, o l'entrata in vigore di altre disposizioni di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 20
Utenze

Sono a carico del concessionario le spese inerenti il consumo dell'utenza "energia elettrica". Rilevato che le utenze sono attribuite a carico del Comune di Canicattini Bagni per la gestione unitaria degli impianti sportivi di Via Solferino, il concessionario provvederà a sua cura al versamento annuale nei confronti del Comune di una somma forfettaria indicata nel piano economico finanziario cioè di € 250,00 per il primo anno e di € 500,00 per ogni anno di concessione. Sono altresì a carico del concessionario eventuali imposte e tasse relative all'immobile concesso.

Articolo 21
Utilizzazione diretta impianto

Il concessionario si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale per usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente o indirettamente, l'impianto di PADEL per la realizzazione di un progetto sociale e di un progetto didattico/scolastico per ogni anno e cioè dietro semplice preavviso di 30 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso concessionario. Il progetto dovrà essere sviluppato tra il concessionario e il concedente.

Il concessionario in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del concessionario per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.

Articolo 22
Verifiche

L'Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni, a mezzo dei propri funzionari all'uopo incaricati, avranno il diritto di accedere all'impianto sportivo, al fine di accertare lo stato di manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della convenzione.

Articolo 23
Informazioni e rapporti con l'utenza

1. Il concessionario si impegna ad assicurare, per tutta la durata della presente convenzione, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto.

Articolo 24
Altre norme

Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme in vigore in materia, ed alle eventuali consuetudini locali o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dalle Federazioni competenti.
Le parti stabiliscono che il Foro competente è quello di Siracusa.
La presente convenzione potrà essere registrata in caso d'uso anche da una sola delle parti.
Le parti dichiarano che per eventuali comunicazioni potranno essere utilizzate le seguenti pec:
Per il concedente: comune.canicattinibagni@pec.it
Per il concessionario: tennisclubcanicattini@pec.it

Letto, confermato e sottoscritto per espressa accettazione di tutti gli articoli.

Canicattini Bagni addì _____

Il Presidente: F.to Lentini Santo Lentini Santo

Il Responsabile del _____: